

Pais. (*Presidente della Commissione*). La Commissione accetta la proposta del ministro di agricoltura ed acconsente che la somma, di cui parla l'articolo 3, da 100,000 sia ridotta a 50,000 lire.

Grimaldi, *ministro d'agricoltura, e commercio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, *ministro di agricoltura, e commercio.* Io ringrazio la Commissione di avere accettata la mia proposta; ma essa deve essere considerata anche da un altro punto di vista. Lo stanziamento ridotto di 50,000 lire deve passare dalla parte straordinaria alla parte ordinaria del bilancio, perchè, trattandosi di una maggior somma, non può avere un carattere diverso da quello che ha già la somma attualmente stanziata nel bilancio allo stesso titolo.

Io quindi proporrei questa dizione per l'articolo 3:

« Verrà pure stanziata nella parte ordinaria del bilancio la maggior somma di lire 50,000, ecc. »

Pais. (*Presidente della Commissione*). La Commissione accetta anche questa modificazione di forma, a condizione però che nella parte ordinaria non venga diminuito lo stanziamento che per lo stesso oggetto esiste.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Egli è per ciò che ho detto la maggior somma di lire 50,000, il che include la conferma di quella già stanziata.

Presidente. L'articolo 3 sarebbe adunque così formulato:

« Verrà pure stanziata nella parte ordinaria del bilancio la maggior somma di lire 50,000 da distribuirsi in premi alle corse ed in incoraggiamenti alla industria privata dell'allevamento equino.

« Si avrà speciale cura di promuovere ed assistere con premi ed anticipazioni le associazioni stalloniere private che sorgessero nel Regno in conformità ad un regolamento da pubblicarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. »

Pongo a partito quest'articolo 3 così modificato dal Governo d'accordo con la Commissione. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 4. A partire dal 1º gennaio 1889 l'industria stalloniera privata non potrà esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Le contravvenzioni e questa disposizione sa-

ranno punite con multa da lire cinquanta a lire cinquecento. Con decreto reale, sentito il Consiglio ippico, verrà pubblicato il regolamento che disciplina l'approvazione degli stalloni privati. »

Al primo capoverso di quest'articolo l'onorevole Arnaboldi ha proposto un emendamento; dopo le parole *l'industria stalloniera privata* egli propone di aggiungere: *tanto per il servizio pubblico come per quello di cavalle del proprietario che tiene la monta.*

D'Arco, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'Arco, *relatore.* La Commissione ha di proposito escluso da quell'articolo l'elenco dei difetti che dovranno esser colpiti da interdizione, volendo lasciare questo compito al Consiglio ippico che sta per esser istituito, e che rappresenterà la più grande competenza in materia che possa dare il paese.

Nella relazione poi è detto che queste restrizioni molto blande per i primi anni, potranno rendersi più gravi man mano che si proceda innanzi, per non colpire troppo direttamente l'industria privata, e così lasciar tempo ai proprietari di stalloni di cambiarli, di sostituirli con altri migliori; giacchè se subito si mettesse una severa interdizione sull'uso degli stalloni privati difettosi, si verrebbe a portare un grande perturbamento in tutta questa industria.

La proposta dell'onorevole Arnaboldi entra nel campo delle maggiori severità; io credo che a queste si potrà forse arrivare, per quanto sia sottintesa in quell'emendamento una questione di diritto molto grave; ad ogni modo mi pare che siccome si tratta di una circostanza che non potrà verificarsi che da qui a parecchi anni, convenga lasciare la cura di stabilire queste aggravanti al Consiglio ippico, che potrà poi farle ratificare dalla Camera con proposta del Ministero.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, insiste nel suo emendamento?

Arnaboldi. Io ho proposto quell'emendamento perchè mi sono preoccupato di quanto ha scritto l'onorevole D'Arco nella relazione.

È un fatto che il mio emendamento viene a portare un'azione assai più ristrettiva dell'articolo attuale.

Ma il mio pensiero è questo: che fatta la legge, è trovato facilmente l'inganno; e perciò non vorrei che gli stalloni difettosi in uso per le proprie cavalle, si finisca per accoppiarli anche per quelle degli altri; poichè allora il beneficio sognato col